

Giustizia. Per la Cassazione va tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti

## Bonus fiscali non limitabili per mancanza di fondi

Alla Consulta il giudizio sui tetti retroattivi alle agevolazioni

Amedeo Sacrestano

La tutela del legittimo affidamento del contribuente non consente alla legge di limitare un suo diritto "perfetto", in quanto definitivamente acquisito. Il principio appena rammentato - mai messo (in teoria) in discussione dalla giurisprudenza dominante - ha trovato una conferma nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 9026 del 14 marzo scorso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 aprile). Con questo provvedimento i magistrati di Piazza Cavour hanno rimesso al giudice delle leggi la valutazione della costituzionalità di una norma (nel caso di specie, in materia di crediti d'imposta attribuiti per la ricerca) che - intervenuta successivamente alla maturazione di uno specifico diritto - ne ha "mortificato" l'utilizzabilità per l'esaurimento delle risorse, solo successivamente individuate nel bilancio dello Stato per garantire la sua fruizione.

Non è la prima volta che vengono sollevati dubbi su leggi riguardanti limiti postumi a benefici fiscali. Per la prima volta, però, la questione non verte su una specifica ipotesi di "decadenza" ma sulla possibilità di limitare (o postergare) un diritto già acquisito, per mere esigenze di bilancio dello Stato. Inoltre, anche il criterio temporale per l'assegnazione dei benefici (sebbene con riferimento al caso di specie, ovverossia quello dei diritti già formalmente maturati) viene messo in discussione dalla Cassazione, con delle argomentazioni di particolare pregio e rilevanza. È, dunque, di piena evidenza che quanto verrà dai giudici costituzionali deciso su questo caso

non mancherà di generare ripercussioni su un'altra serie di questioni (sempre riguardanti l'assegnazione di incentivi fiscali), prima tra tutte l'analoga fattispecie (rispetto a quella qui in discussione) della limitazione (e postergazione) dei crediti d'imposta di coloro che avevano già avviato (e, in alcuni casi, già realizzato) gli investimenti agevolati in base all'articolo 8 della legge 388/2000 alla data di entrata in vigore del decreto 138/2002.

I fatti in discussione sono quelli del credito d'imposta per la ricerca, introdotto con i commi da 280 a 283 dell'articolo 1 della legge 296/06, per come successivamente modificato dal decreto 185/08. La norma aveva attribuito alle imprese - dal 2006 al 2009 - un credito d'imposta, fruibile in compensazione nel modello F24, pari a una certa (e mutabile, a seconda dei casi) percentuale dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo. La legge originaria non fissava alcun "tetto globale" alla fruizione del beneficio, né prevedeva limiti di copertura del minor gettito fiscale derivante dalla relativa fruizione da parte dei contribuenti. L'articolo 29 del decreto 185 aveva, però, esteso al bonus in discussione la disciplina sul "monitoraggio dei crediti d'imposta" del decreto 138/2002 e, di conseguenza, aveva stabilito un tetto massimo al credito d'imposta fruibile da parte delle imprese, parametrato agli stanziamenti nel bilancio dello Stato. Successive disposizioni stabilirono che - per la fruizione del credito d'imposta - bisognava ricorrere alla procedura del click day (denominata «prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta») non solo per le attività avviate a partire dalla data di entrata in vigore del Dl 185, ma anche per le attività avviate (e finanche già realizzate) prima del medesimo. Per le attività già avviate, però, per i giudici di Cassazione ciò potrebbe essere incostituzionale.

### Le motivazioni

**01 | BENEFICI LIMITATI**  
Per la Cassazione non ci sono limiti costituzionali alla potestà legislativa di eliminare (o limitare) un beneficio fiscale previsto dalla legge per determinate iniziative, con riferimento alle attività successive all'entrata in vigore della norma. Si dubita, però, della conformità al canone della ragionevolezza di una disposizione ablativa di crediti d'imposta già entrati nel patrimonio del contribuente. Inoltre, per la Corte, non appare ragionevole salvaguardare le esigenze di bilancio dello Stato scardinando la

programmazione di bilancio delle imprese e, in generale, dei cittadini

**02 | CRITERIO SELETTIVO**  
Infine, si considera l'utilità del criterio selettivo su base temporale (prior tempore, prior iure) anche per l'assegnazione degli incentivi. Quando, però, la selezione si fonda sul momento d'arrivo al destinatario di atti trasmessi per via telematica, il criterio completamente collegati non solo dal merito delle ragioni di credito ma anche dalla solerzia nell'esercizio delle stesse

### LA RISOLUZIONE

## La percentuale aggiuntiva si regola in Unico

È sempre riguardante il credito d'imposta per la ricerca, introdotto dalla legge 296/2006, la risoluzione 26/E emanata ieri dall'agenzia delle Entrate. Il caso è quello di un contribuente autorizzato a utilizzare il beneficio non nella percentuale piena (stabilita dalla norma originaria) ma secondo quella del 47,53% di quella originaria (15% o 40%, a seconda dei casi) a causa dell'esaurimento delle risorse messe a disposizione dal decreto 185/2008.

La norma originaria non prevedeva la necessità di richiedere un'autorizzazione all'Erario per la fruizione del bonus. Il Dl 185 ha, invece, introdotto tale adempimento (anche per i programmi già avviati o addirittura

realizzati) e ciò - al di là della questione della legittimità della "falcidia" apportata al diritto - ha complicato le modalità tecniche di "spendita" dell'incentivo e della sua dichiarazione in Unico.

La risoluzione di ieri riguarda un'impresa con l'esercizio non coincidente con l'anno solare che aveva già indicato in Unico 2008 l'ammontare dei costi in ricerca e sviluppo sostenuti (e il relativo credito maturato). Essendo stata esclusa dal primo riparto delle somme messe a disposizione dal Dl 185, ma essendo stata successivamente autorizzata - con quelle della legge 191/2009 - a utilizzare il 47,53% del beneficio maturato, l'impresa istante ha avuto il dubbio sul modello Unico da utilizzare per indicare la "percentuale reale" successivamente ammessa. L'Agenzia ha confermato che il modello da utilizzare è **Unico 2012**.

Am.Sac.

Il denaro era stato concesso solo per chiudere un prestito

## Mutui fondiari validi anche senza causa tipica

Angelo Busani

Se è stipulato un contratto di mutuo fondiario destinato solo a estinguere pregresse passività dell'impresa mutuataria (anziché restare nella sua disponibilità), questo contratto non è nullo. Ma non si applica la disciplina tipica del mutuo fondiario, per esempio la norma che consente la non revocabilità dell'ipoteca con il decorso di dieci giorni dalla data dell'iscrizione ipotecaria. Questo, in sintesi, quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 9482, depositata il 18 aprile 2013.

Si tratta di una sentenza importante, non solo perché interviene su una materia tanto attuale quanto delicata, ma anche perché giunge a poco tempo di distanza dal decreto del Tribunale di Venezia del 26 luglio 2012 (si veda Il Sole 24 Ore del 19 novembre scorso) con il quale è stato ritenuto nullo il

mutuo fondiario di importo superiore all'80% del valore del bene ipotecato, con conseguente qualificazione in termini di "inesistenza" della relativa iscrizione ipotecaria, e quindi con l'effetto di riconfigurare come "chirografario" il credito della banca finanziatrice nella procedura esecutiva cui era stato sottoposto il proprietario del bene ipotecato. Ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico bancario, infatti, per aversi credito fondiario (e quindi applicabilità la relativa normativa, quale quella che, per esempio, dispone il consolidamento dell'ipoteca in soli 10 giorni) occorre che il finanziamento sia contenuto entro un certo limite di importo, stabilito dalla Banca d'Italia.

Il caso esaminato dalla Cassazione è diverso ma non di tanto, perché si tratta anche in questo caso di individuare i presupposti al cui ricorrere si

reputa applicabile la disciplina del credito fondiario: in giudizio era stato accertato che le somme mutuate con questo preteso contratto di "mutuo fondiario", anziché essere destinate alla causa tipica cui è ordinariamente diretta la stipula di un mutuo fondiario (che è quella di favorire, grazie alla concessione del prestito, la conservazione e la ripresa dell'attività produttiva dell'impresa mutuataria), non erano state messe a disposizione dell'impresa ma erano servite unicamente ad estinguere le pregresse esposizioni debitorie di natura chirografaria della stessa impresa verso la stessa banca mutuatrice, e ciò in modo da far acquisire alle banche creditrici la prelazione ipotecaria che in precedenza non avevano.

Ebbene, secondo la Cassazione, la mancanza della causa tipica del contratto di mutuo

fondiario non comporta la nullità del negozio stipulato fra le parti, ma solo l'inapplicabilità delle norme speciali dettate in materia di credito fondiario dal Testo unico bancario n. 385/1993 e, in particolare, del disposto dell'articolo 39, che prevede il consolidamento e la non revocabilità dell'ipoteca fondiaria, decorso il termine di dieci giorni dall'iscrizione.

La Cassazione quindi conferma che il ragionamento del Tribunale di Venezia non appariva plausibile. Infatti, anche se le parti del contratto di mutuo (e cioè la banca e il cliente) denominino come mutuo "fondiario" un finanziamento che in effetti non ha le caratteristiche clause del mutuo fondiario, questa carenza di presupposti non pare tale da permettere la qualificazione di quelle clause come affette da nullità, tale da contaminare l'intero contratto e renderlo anch'esso totalmente nullo. Più plausibile è ritenere che, se le parti sapessero o avessero potuto sapere di dette imperfezioni, avrebbero ugualmente voluto stipulare un mutuo ipotecario, seppur privo appunto delle caratteristiche fondiarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### La Cassazione annulla il proscioglimento di Stasi



## Garlasco: «Processo da rifare»

Assoluzione annullata, processo da rifare. Alberto Stasi, unico imputato per il delitto di Chiara Poggi uccisa nella villetta di Garlasco (Pv) il 13 agosto 2007, dovrà tornare davanti alla Corte d'assise d'Appello di Milano. Lo ha deciso la Cassazione, che ha accolto i ricorsi di Procura generale e parti civili. Secondo il sostituto procuratore generale Roberto Aniello, Stasi era l'unico, tra quanti conoscevano bene Chiara e la sua casa, ad avere un movente. Il provvedimento della Cassazione incrina l'impianto delle due sentenze di primo e secondo grado, che il 17 dicembre 2009 e il 6 dicembre 2011 avevano assolto l'ex-bocconiano fidanzato della vittima per «prova non raggiunta».

Professioni. Il Congresso dei giovani ad Asti

## Commercialisti: urgente un nuovo vertice

Federica Micardi

ASTI. Dal nostro inviato

**Giovani commercialisti** riuniti ad Asti per il 51° congresso nazionale. Due giorni, ieri e oggi, su «Fisco e competitività: il giusto equilibrio tra Stato e contribuente nell'Ue». Nel discorso di apertura la presidente dell'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, Eleonora Di Vona, per prima cosa, ha parlato di sempre più utilizzati protocolli di qualità: «Dobbiamo stare in guardia dall'eccesso di prestazione: è come fare a un paziente un intervento chirurgico, rispettando tutti i dovuti passaggi, senza considerare che poteva bastare una cura meno invasiva; da questo

pericolo il protocollo di qualità non dà alcuna tutela». Di Vona ha anche fatto riferimento al commissariamento della categoria, deciso a dicembre con decreto del ministro Severino. La situazione del Consiglio nazionale sarebbe paragonabile a quella del Paese, «che però ha avuto un arbitro, il presidente Giorgio Napolitano, di grande equilibrio e pazienza, mentre la nostra

### PREVIDENZA SOTTO ATTACCO

Il presidente della Cassa denuncia il trattamento Imu e la tassazione al 20 per cento sui rendimenti finanziari

categoria ne ha avuto uno, il ministero della Giustizia, di dubbio equilibrio e nessuna saggezza, la cui decisione di annullare le elezioni di ottobre per evitare strascichi giudiziari non ha consentito ai commercialisti di avere un presidente, seppure *sub judice*».

Il commissario nominato dal ministero, Giampaolo Leccisi, il 3 aprile ha dato dimissioni che ad oggi non risultano accolte. Ieri l'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili) ha inviato un «accorato appello» ai candidati delle due liste in gara perché lascino la competizione elettorale, ai ricorrenti perché ritirino i ricorsi presentati, ai vertici degli Ordini locali perché individuino, tra i migliori, i futuri

rappresentanti della categoria e al ministro perché indichi «immediatamente» nuove elezioni.

Tra gli ospiti di ieri al Congresso anche il presidente della Cassa nazionale di previdenza della categoria, Renzo Fuffanti, secondo cui negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli attacchi all'autonomia della Cassa: «Quando si tratta di pagare l'Imu siamo privati e quindi subiamo l'aumento, versiamo l'Ires in quanto attività commerciali, i nostri rendimenti finanziari sono tassati al 20% come se fossimo speculatori; ma siamo obbligati alla spending review perché soggetti pubblici e il risparmio va allo Stato. Quindi siamo costretti a ridurre i servizi agli iscritti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'indennizzo. Da calibrare

## Danno biologico «personalizzato»

Patrizia Maciocchi

**Danno biologico** personalizzato per la moglie e i figli della vittima di un incidente. Nell'indennizzo della vedova pesa, oltre alla durata e all'intensità del rapporto vissuto, anche la perdita del sostegno nell'educazione e nel mantenimento dei figli minori.

Il giudice non può dunque stabilire una cifra uguale per tutti i componenti della famiglia, lasciando a loro l'onere di fare una diversa ripartizione. Con la sentenza 9231, la Cassazione censura i giudici di merito che avevano adottato le tabelle milanesi, senza tenere conto non solo della soggettività della sofferenza ma anche

delle ricadute "pratiche".

Sbagliato usare un criterio comune nel caso esaminato, che riguardava la morte di un uomo di 39 anni - avvenuta in seguito a un investimento - che aveva quattro figli, dai tre 18 anni di età e la moglie di 35. La Suprema corte chiede un'attenta valutazione delle singole situazioni, in considerazione della personalità di ciascun familiare danneggiato e

### IL CRITERIO

Sbagliato stabilire un risarcimento uguale tra madre e figli. Da considerare sofferenza e oneri del coniuge

della sua capacità di reagire e sopportare il trauma. Va lasciata alla controparte, nello specifico la compagnia assicurativa, l'onere di fornire la prova contraria.

In particolare i giudici della terza sezione lamentano la scarsa attenzione prestata alla moglie «i giudici di merito - si legge nella sentenza - hanno quantificato una somma uguale per tutti senza rappresentare, come hanno considerato l'incidenza dell'improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare sul coniuge superstite, sia sotto l'aspetto del dolore emotivo, sia sotto quello della definitiva perdita dell'apporto dell'altro genitore nella cura e nella formazione morale e sociale degli altri

figli, né dell'incidenza di tali aspetti su questi ultimi, per tutta la vita che sarebbe rimasta al padre, secondo l'aspettativa media, se non fosse stata tragicamente stroncata».

Il risarcimento è stato inadeguato perché omogeneo e anche perché stabilito in funzione di tabelle che devono essere aggiornate.

Una maggiore attenzione la corte di merito l'aveva osservata per quanto riguardava la quantificazione del danno patrimoniale, inserendo nella voce anche il lucro cessante desumibile dagli acquisti immobiliari fatti dalla vittima.

Oltre, naturalmente, ai certificati di deposito e dagli estratti conto che dimostravano come l'uomo mantenesse la famiglia, pur mancando la prova dell'attività economica svolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**ACQUISTIAMO ORO**  
DIAMANTI · GIOIELLI · MONETE · OROLOGI · ARGENTO  
IN CONTANTI

MASSIME QUOTAZIONI DI MERCATO



ACQUISTIAMO A:

**ORO PURO**  
32,60  
euro  
al grammo

**ORO USATO**  
23,70  
euro  
al grammo

prima di vendere  
verifica sul nostro sito  
o telefonaci  
www.prontogold.com  
02 49 526 570

La nostra politica è offrire ai clienti le condizioni più convenienti, verificabili in tempo reale con le quotazioni di mercato ufficiali,

**onesti conviene**

perché pagare i massimi, ci consente di acquisire maggiori quote di mercato.



**PRONTO GOLD**  
Via Vittor Pisani 12 - 20124 MILANO - info@prontogold.com - www.prontogold.com  
Tel: 02 49 526 570 - fax: 02 49 526 557

Raggiungibile con la MM2 o MM3, fermata Stazione Centrale e con passante ferroviario, fermata Repubblica.

**Aperti tutti i giorni dalle 9,00 alle 18,30  
orario continuato sabato compreso.**

**PRONTO GOLD**  
onesti conviene

OPERATORE SPECIALIZZATO PER IL COMMERCIO DI METALLI PREZIOSI  
IN SEDE PERITO IN PREZIOSI ISCRITTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO N° 2520